

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Provinciale - Territorio

Prot. Allegati n. 2 Rif.nota del Prot. N. Catania,

Al Comune di

Caltagirone Castel di Iudica Licodia Eubea Mazzarrone Militello Val CT

Mineo Palagonia Raddusa Ramacca Scordia Vizzini

e, p.c. a Restanti Comuni della Provincia di Catania

Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Catania

> Associazioni Agricole della Provincia Di Catania

> > Uffici Provinciali- Territorio

Direzione Regionale della Sicilia Settore servizi Ufficio Servizi Catastali Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Oggetto: Conservazione del Catasto Terreni-Verificazioni quinquennali gratuite -Artt.118 e 119 del Regolamento 8 Dicembre 1938 n. 2153 – Manifesti.

Nel corso dell'anno 2022, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Catania – Territorio effettuerà la verifica quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti, sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni agricoli nei comuni in indirizzo.

Infatti il DPR 917/1986, art. 29, consente ai soggetti titolari di diritto sulle particelle censite al Catasto Terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause.

Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2022, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale dell' Agenzia delle Entrate - Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it. seguendo il percorso: Cosa devi fare – aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali.

La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche la procedura

informatica gratuita DO.C.TE., anch'essa disponibile sullo stesso sito.

Tanto premesso si invia il manifesto informativo ed il manifesto relativo agli esiti delle variazioni accertate, per la necessaria pubblicazione all' Albo Pretorio che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v., e fino al predetto termine del 31 gennaio 2022

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto con la relata di pubblicazione.

Si coglie l'occasione per inoltrare la presente comunicazione, per opportuna conoscenza, anche ai comuni della Provincia, nonché alle associazioni agricole e alle categorie professionali operanti in ambito catastale

Distinti saluti

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE Dott. Santo Giunta IL DIRETTORE UPT di CATANIA Ing. Sebastiano Pio Panebianco * (Firmato digitalmente)

*Firma su delega del direttore provinciale (Santo Giunta)



UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2022, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Caltagirone-Castel di

Iudica-Licodia Eubea-Mazzarrone-Militello in Val di Catania-Mineo-Palagonia-Raddusa-Ramacca-Scordia-Vizzini

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- anazone del redunto dominicate (art. 27 ° CX art. 20 ° GEL D. IX. 17/1/2007 e possione in caso di.

 sossituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito

 diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie, interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2022, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 917/1986), utilitzzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

Republica del procedura in procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

- nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio del denunciante o quello eletto nel Comune, se il denunciante ha la residenza in un altro Comune il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- ia causa e il upo di cambiamenti
 i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
 Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.
 L'Ufficio pop potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano recolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Resolamento n

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n.

213/1936). Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento n. 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese

sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n. 679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla

Gir eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposit, nei termine perentorio di ob giorni dalla data di nontica dalla di nontica della Compissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14-ter, del Dl n.201/2011)

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE Dott. Santo Giunta IL DIRETTORE UPT di CATANIA Ing. Sebastiano Pio Panebianco* (firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Santo Giunta)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, p. 917

- Art. 29 (ex art. 20) Variazioni del reddito dominicale

 1. Dà luego a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allusto actasso con altra di maggior reddito.

 2. Danno huego a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allustrato in catasto con altra di minore reddito: b) la diminuzione della capacità produtte di ceremo per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non el ceremo per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non el seriore maggiore, anche se non el seriore della distrazioni.

 Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transiore del commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (oministi)

- Art. 30 (ex art. 27) Denuncia e decorrenza delle variazioni.
- Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma I dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se di edunucia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata dopo, dall'anno in cui è

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

- Art. 3 Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
 In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito deminicale e del reddito agrario del terreni, si applica la sanzione amministrativa da curo 258 ad curo 2.065.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1º ottobre 1969, n. 679

- Art. 8 Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

 I possesori di particele censite nel catasto dei terreni suli quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione muosa, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, dindipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della moli obbligo di demunera all'Utilico Provinciale Territorio dell'agenzia este Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazioni.

- Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Anmainstrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel terrime di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità algibilità dei locali.

 Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'asvenuta variazione, da eseguiris sopra un estratto autentico della mappa catastiale comprendente la particelle aule quali insistono, in tuto particel subi quali insistono, in tuto parte, i muovi fabbricati e la litre stabili costruzioni, edificate, con le relative attineme copertre esoperte.
- (omixis)
 10 Verificazioni in interi Comuni.
 1 risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le
 verificazioni ordinarie e quelle starordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno
 pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta darme prevenitio aviso con
 nanifesti da affiggersi nel modi conseuti per gli atti ufficiali.
 Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo
 la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscerza dei possessori
 interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 glorni consecutivi i dati catastali
 modificati.
- modificati.

 Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (omissis)

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

- Art. 5 Norme generali di conservazione.

 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto del fabbricati si appitea la normativa vigente per il musvo catasto edilizio urbano sittudio con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536


- ESTRATIO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1979, n. 536

 Art. 1 Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) Il comma 1º cosi sottiutiono:

 "Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni precisioni, rurali ai sensi dei criteri presisti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censile al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanza 2 gennaio 1998, n. 28°.



DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2022 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal gennaio 2023 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale -Territorio, sita in Via Monsignor Domenico Orlando nº.1

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela occorre rivolgersi alla Direzione Provinciale di Catania- Ufficio Provinciale - Territorio / all'Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni

resista il sensizio "Catrazione deli estaetali" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ricorso e reclamo/mediazione

Ricorso e reclamo/mediazione
Quando e come presentare ricorso (arti. 17bis-22 del Dlgs n. 546 1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1º al 31 agosto di ogni anno (art.1, Dal 1º gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia;
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente , entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come

A chi presentare il ricorso (an. 4 dei 1983 n. 340 1974)
Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di CATANIA e notificato alla Direzione Provinciale/ all'Ufficio Provinciale - Territorio che ha emesso l'atto. puo avvenne tranne.

consegna diretta alla Direzione Provinciale/ Ufficio Provinciale – Territorio, che rilascia la relativa ricevuta

Consegna diretta ana Difezione provinciale e Unicio Provinciale – i erritorio, cne riiascia la relativa ricevuta spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Dati da indicare nel ricorso

la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto

le generalità di chi presenta il ricorso

le generanta di chi presenta il ricorso il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011) l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto Direzione Provinciale/ Ufficio Provinciale - Territorio contro cui si presenta ricorso il numero dell'atto impuenato

i motivi del ricorso

l'eventuale proposta di mediazione

l'eventuale proposta di mediazione
 le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
 la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
 la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.
 In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, perti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio
Trascorisi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, nell'ambito del processo tributario, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Poriginale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che

la copia sia conforme all'originale del ricorso
la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale, oppure, la ricevuta di PEC

la documentazione relativa al versamento del contributo unificato

la fotocopia dell'atto impugnato

la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). L'indicazione che la controversia il pagamento del contributo unificato può assara affattuato prasso. uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale banche, utilizzando il modello F23

tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato

tabaccherre e agenti della riscossione (se decide di versale il contributo presso le tabaccherre, deve difficata apparentate accidentata del representatori del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, 1500).

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

The te informazion di caracter generale sono disponioni sui sito www.agenziaeminge.gov.n.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio sito in Catania – Viale M. Domenico Orlando 1, dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 13,00 o telefonicamente al numero Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'ing. Sebastiano Pio Panebianco (art. 5, Legge n. 241/1990).

Catania li 27/09/2021

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE Dott. Santo Giunta IL DIRETTORE UPT di CATANIA

Ing. Sebastiano Pio Panebianco* (firmato digitalmente)